



IL SEGRETARIO GENERALE
Walter GIANARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACHIARI

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio TARALLO

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonino DUCA

I SOCI FONDATORI
Francesco GENTILE
Leonardo MANGIULLI

Allo Stato Maggiore della Difesa
stamadifesa@postacert.difesa.it

e, per conoscenza:

Stato Maggiore Esercito
statesercito@postacert.difesa.it

Stato Maggiore Marina
maristat@postacert.difesa.it

Stato Maggiore Aeronautica
stataereo@postacert.difesa.it

Prot. 017-N-2024

ARGOMENTO: Rete Sindacale Militare - Incentivi alle funzioni tecniche - art. 45 del Codice degli appalti D.Lgs 36/2023.

1. In data 5 aprile u.s. Segredifesa ha trasmesso agli SS.MM. copia dello schema del Decreto del Ministro della Difesa per la disciplina delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, a sua volta inviato dall'Ufficio Legislativo agli Enti competenti per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

Il predetto documento contiene le indicazioni per l'applicazione degli Incentivi di cui all'argomento, a far data dal 30 giugno 2023.

2. Le scriventi sigle sindacali, alla luce delle numerose segnalazione pervenute all'associazione da parte degli iscritti che svolgono le funzioni tecniche in ambito codice degli appalti, espongono quanto segue:

- In materia di appalti pubblici, già l'art. 113 del D. Lgs del 18 aprile 20216 n. 50 (Codice Appalti) richiamando quando già disposto in precedenza dall'art. 93 comma 7 bis, 7 ter e 7 quater del D.Lgs 163/2006, ha previsto che le Stazioni Appaltanti destinino -ad un apposito fondo e a titolo di incentivo- risorse finanziarie per i dipendenti delle stesse che svolgono determinate funzioni tecniche, da calcolarsi in misura non superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara;

- La ripartizione degli incentivi, sia per il periodo transitorio (2014 – 2016) che per il periodo di vigenza del Codice Appalti del 2016, doveva essere definita *“con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”*;

- A confermare il precedente dettato normativo, è l'art. 45 del nuovo codice appalti D.lgs. 36/2023 rubricato *<incentivi alle funzioni tecniche>* che amplia il novero dei soggetti destinatari degli importi aggiuntivi, facendo riferimento non più ai soli appalti di lavori, servizi e forniture, ma, più in generale, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e che ha precisato, al comma 1, l'immediata applicabilità degli incentivi anche in assenza di uno specifico regolamento. *applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con*

Dal 2014 ad oggi, il Ministero della Difesa ha predisposto delle proposte di regolamento attuativo delle predette disposizioni normative, al fine di riconoscere gli incentivi al personale militare con funzioni tecniche, senza mai renderle definitive, a totale danno dei soggetti destinatari del beneficio che ad oggi si vedono preclusi dal ricevere delle somme ad essi spettanti per legge.

Lo stesso “schema” inviato in data 5 aprile u.s. ancora non chiarisce l’applicazione oltre a non aver risolto le questioni relative agli anni pregressi.

3. In considerazione di quanto sopra esposto, queste sigle chiedono un urgente incontro per approfondire il tema in argomento ed in particolare:

- Gestione regolamentare ed amministrativa per Maggiori e Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti, almeno fino alla presunta assimilazione amministrativa a dirigenti avvenuta con D.Lgs. 94/2017;
- Disponibilità finanziarie per la corresponsione degli incentivi fino al 2023, quando con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti è stato risolto il dubbio sul loro finanziamento;
- Approfondimento sulla corretta definizione di “dirigenti”, nell’ambito militare, ai quali, a parere degli scriventi non possono essere assimilati gli Ufficiali Superiori Maggiori e Tenenti Colonnelli, solo perché percepiscono un assegno definito “dirigenziale” ma che in realtà non hanno alcun effettivo incarico in tal senso, tanto che, ad esempio, in caso di passaggio per cause di servizio all’impiego civile rientrano nel ruolo dei funzionari del Ministero della Difesa (combinato dagli artt. 633 comma 1 e 930 comma 1 del C.O.M. L.66/2010 e dalla Circolare di Persociv 25 luglio 2023);
- Applicazione dell’art. 2 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) in relazione alla “copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti”.

Roma, 9 aprile 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
Walter GIANARDI



IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACHIARI



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio TARALLO



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonino DUCA



I SOCI FONDATORI
Francesco GENTILE
Leonardo MANGIULLI